

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Deliberazione del 9 marzo 2011

(G.U. 21.3.2011 n. 65)

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011, ai sensi dell'art.1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹

**LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Visto l'art.18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l'art.13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato

¹ **L'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266** dispone che: "A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive".

di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art.1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art.13, comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l'ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall'art. 59, comma 39, dalla legge n.449 del 1997 e dall'art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005;

Visto l'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che stabilisce che la COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art.13 della legge n. 335 del 1995 e all'art.59, comma 39 della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2011, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2010, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2011 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 20 gennaio 2011 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 25 gennaio 2011 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2011 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 20 gennaio 2011;

DELIBERA:

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2011, dai soggetti di cui al successivo art.2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all' art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2010 risulti iscritta all'albo di cui all'art.19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2011 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Versamento contributo di vigilanza anno 2011 – fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione)".

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 24 giugno 2010, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 9 marzo 2011

Il Presidente: FINOCCHIARO